



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2024

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

ONOREVOLI SENATORI. – La legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, è una delle normative più all'avanguardia in ambito europeo e ha consentito all'Italia di raggiungere in pochi anni risultati molto importanti quanto a superficie tutelata attraverso le aree protette. Una legge che ha permesso altresì all'Italia di diventare *leader* tra i Paesi dell'Unione europea per territori protetti e per ecosistemi e specie tutelate e di garantire, al contempo, lo sviluppo sostenibile dei territori interessati dai parchi e dalle riserve naturali. Nel complesso, il sistema delle aree protette nazionali e regionali, insieme alla rete Natura 2000, copre attualmente un'estensione di quasi 10.500.000 ettari, interessando più del 20 per cento della superficie terrestre nazionale e l'11 per cento della superficie marina.

Tuttavia la Strategia dell'Unione europea per la biodiversità evidenzia che l'attuale rete di aree protette dell'Unione europea non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità, e richiede dunque, entro il 2030, la creazione di nuove aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea e, di questa percentuale, almeno il 10 per cento rigidamente protetto.

Oltre all'accrescimento della superficie terrestre e marina da sottoporre a tutela, lo stimolo dell'Unione europea è volto all'applicazione delle più opportune misure di gestione degli ecosistemi, garantendo un attento monitoraggio che permetta di verificare l'efficacia delle azioni adottate a cominciare dalla corretta applicazione delle stesse direttive europee su cui l'Italia è spesso in ritardo. Attualmente sono ancora molti i fattori di pressione antropica che mettono a rischio il capitale naturale, innanzitutto i cambiamenti climatici, il

consumo di suolo che produce la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali, gli incendi boschivi, la perdita di biodiversità marina, l'invasione delle specie aliene, la messa in pericolo della sopravvivenza delle zone umide colpite dalla siccità, la perdita di specie e di *habitat*.

Dopo ben 33 anni dalla sua approvazione, la legge n. 394 del 1991, pur conservando tuttora una indubbia attualità nei suoi principi ispiratori, richiede un aggiornamento organico capace di riportare a sintesi anche le numerose modifiche introdotte in maniera frammentaria nel corso dei trascorsi decenni. La legge è stata più volte modificata, soprattutto per quanto riguarda la *governance*, senza affrontare i nodi veri che in questi anni da più parti sono stati segnalati. Dalle norme per la tutela del mare risalenti al 1989 alle direttive europee intervenute successivamente all'approvazione della legge quadro, sono diversi i punti che si ritiene urgente modificare e che sinora non hanno trovato risposte. In questi anni la preoccupazione prevalente è stata la gestione dei parchi e si è discusso perciò prevalentemente dei meccanismi di nomina dei presidenti e dei direttori, anziché procedere a rafforzare la capacità dei parchi di affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità.

Sono diverse le forze politiche e sociali che convergono sulla necessità modificare la legge per rafforzarne il ruolo in maniera da raggiungere gli obiettivi al 2030 e contribuire agli obiettivi della transizione ecologica, come non mancano le contrarietà emerse soprattutto a causa di una carente azione di coinvolgimento che, in questa precisa fase politica, deve essere invece ampiamente ricercata, per ridare slancio a una legge che ha subito modifiche parziali e a volte incoerenti. Tra le questioni aperte,

in particolare, sarebbe necessario procedere a ripristinare alcune delle previsioni più lungimiranti del testo del 1991, venute meno a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che recepiscono l'indicazione più volte espressa dalla stessa Corte costituzionale per praticare la più ampia e piena cooperazione istituzionale tra Stato centrale, regioni e sistema delle autonomie locali in materia di tutela degli ecosistemi.

Strumenti importanti per garantire una efficace collaborazione interistituzionale, come il Comitato nazionale per le aree protette e il Piano triennale nazionale, sono stati superati e le loro funzioni affidate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche se quest'ultima non ha garantito una reale integrazione tra le politiche dello Stato da una parte e delle regioni dall'altra in materia di aree protette. Si è così venuta a determinare una pericolosa dicotomia che ha finito per separare di fatto la sorte delle aree protette nazionali e delle aree protette regionali, pregiudicando alle fondamenta l'obiettivo della legge quadro che puntava alla costruzione di una organica politica nazionale di sistema.

Gli stessi ritardi temporali e la parzialità con cui è stata attuata in Italia la direttiva « Habitat » (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992), oggetto ancor oggi di ripetuti e numerosi richiami da parte della Commissione europea, hanno segnato negativamente l'integrazione funzionale tra i siti della rete Natura 2000 e le aree protette sia nazionali che regionali.

L'aggiornamento della normativa nazionale sulle aree protette, mantenendo i principi ispiratori e di fondo che caratterizzano la legge n. 394 del 1991 deve, a nostro avviso, concentrarsi sul rilancio della politica nazionale per la tutela del patrimonio naturale come elemento

fondamentale per contribuire alle lotte contro il cambiamento climatico ed alla perdita della biodiversità che costituiscono due facce della stessa medaglia e che, come tali, debbono essere condotte contemporaneamente e sinergicamente tra di loro.

Gli assi portanti delle innovazioni proposte dal presente disegno di legge alla legge in vigore, oltre al recupero degli strumenti e dello spirito della leale cooperazione istituzionale, sono rappresentati dal rafforzamento della partecipazione alle attività delle aree protette da parte delle comunità che al loro interno vivono e lavorano, in particolare degli operatori economici presenti, dal pieno coinvolgimento del mondo scientifico e di quello culturale e ambientale associativo.

Inoltre, tenendo conto dei modesti risultati ottenuti fino ad ora, appare fondamentale dedicare un'attenzione particolare ai territori protetti collocati nelle aree più interne e trascurate del Paese, sia per frenare l'esodo ancora in corso, sia per renderle sempre più ospitali e attrattive nell'intento di coniugare la conservazione delle risorse naturali presenti con il loro utilizzo sostenibile a vantaggio delle comunità locali.

L'ambizione della rivisitazione della legge n. 394 del 1991 crediamo debba anche ispirarsi all'obiettivo strategico di contribuire, in una prospettiva euromediterranea nel campo della conservazione, a fare del nostro Paese il principale anello di congiunzione, in una logica di adattamento, tra il nostro continente e il nord del continente africano.

Infine la presente proposta normativa si inquadra armonicamente all'interno dei principi fondamentali della Repubblica recati dall'articolo 9 della Costituzione, che inquadra la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nell'interesse delle future generazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 1 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « accordi internazionali » sono inserite le seguenti: « e delle direttive europee » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni »;

b) al comma 3:

1) alla lettera *a)*, alla parola: « conservazione » sono premesse le seguenti: « riduzione della perdita di biodiversità e »;

2) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis*) attuare la gestione coordinata delle aree naturali protette e della rete Natura 2000 e costruire la Rete ecologica nazionale (REN) »;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sottoscrivere protocolli e intese di collaborazione ».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 1-bis della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. In attuazione del comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, predispone il Piano d'azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini e individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa (ApE), nonché per la sua valorizzazione in sede euromediterranea ».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 2 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - *(Classificazione delle aree naturali protette)* - 1. Ai fini della presente legge, per aree naturali protette si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Le aree naturali protette, nel loro insieme, costituiscono il Sistema nazionale delle aree naturali protette.

2. I parchi naturali nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e dalle loro eventuali estensioni a mare, che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

3. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali e

dalle loro eventuali estensioni a mare, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una regione, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

4. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, o che presentano uno o più ecosistemi importanti per la tutela della biodiversità o la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi rappresentati.

5. Le aree marine protette e i parchi nazionali marini sono costituiti da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree marine protette e i parchi nazionali marini si intendono altresì definite ai sensi del Protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2030, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023, n. 252.

6. Le zone umide di importanza internazionale sono costituite dalle paludi e dagli acquitrini, dalle torbiere, dai bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, ai sensi della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il

2 febbraio 1971 e ratificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. Sono, inoltre, comprese nelle zone umide internazionali le zone rivierasche, fluviali o marine, adiacenti alle zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiore a sei metri durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici, ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

7. Le aree del territorio nazionale inserite nella rete Natura 2000 concorrono alla conservazione della biodiversità e al sistema delle aree naturali protette. A esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007.

8. Le aree naturali protette prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato d'intesa con la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'Ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata all'area protetta transfrontaliera medesima, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati e di soggetti istituzionali, tra i quali il Sistema statistico nazionale e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

9. Le aree marine protette contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri sono ri-

comprese integralmente nei parchi medesimi, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo le modalità di cui al comma 19. In tale caso, i parchi sono classificati come parchi nazionali o regionali con estensione a mare o marini dove si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine e le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. I siti della rete Natura 2000 ricadenti, integralmente o parzialmente, all'interno di un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area marina protetta, sono ricompresi nei parchi, nelle riserve o nelle aree marine protette nel cui territorio essi ricadono, sono amministrati dall'Ente gestore di questi ultimi e sono sottoposti alle misure di salvaguardia e di conservazione e ai piani di gestione previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

11. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province medesime secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

12. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali, delle aree marine protette o dei parchi marini e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali o marine, sono effettuate previa intesa con le regioni interessate.

13. L'intesa di cui al comma 12 deve contenere la perimetrazione e le misure di salvaguardia provvisorie, e l'individuazione de-

gli impegni finanziari a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle regioni per le spese di primo impianto e di funzionamento dell'Ente gestore dell'area protetta, nonché l'eventuale messa a disposizione del personale e dei beni immobili da parte degli enti locali, delle regioni e del Ministero. L'intesa deve, altresì, contenere le finalità e gli obiettivi prioritari da perseguire nel corso del primo quinquennio di attività dell'Ente gestore. L'intesa è oggetto di revisione allo scadere della sua validità. La Conferenza Stato-Città e autonomie locali, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge, anche allo scopo di rendere efficace la protezione prevista dalle convenzioni internazionali e in considerazione delle indicazioni dell'Unione internazionale per la conservazione della natura.

14. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

15. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

16. I limiti geografici delle aree marine protette entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina militare e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Associazione internazionale di segnalamento marittimo-Associazione internazionale delle autorità per i fari (AISM-IALA).

17. L'istituzione di un parco assorbe le altre tipologie di aree naturali protette nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco medesimo e iscritte all'Elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP), ad eccezione di quelle di cui al comma 7.

18. Qualora in adiacenza o in prossimità di un parco naturale o da esso interclusa si trovi una riserva naturale statale, l'Ente

parco interessato promuove presso gli organi statali competenti le iniziative idonee affinché la gestione della riserva medesima sia affidata direttamente o congiuntamente all'Ente parco, con particolare riguardo alle misure di tutela necessarie per assicurare uniformità di gestione ad ambiti naturali omogenei e interconnessi, garantendo la tutela e la valorizzazione dei siti nonché le migliori economie di gestione ai soggetti interessati.

19. Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, di biodiversità e di protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i compiti specifici attribuiti all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20. Alle aree protette di cui presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, della presente legge nonché, limitatamente alle aree marine protette, all'articolo 46 del codice di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 3 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 3 – *(Consulta tecnica per le aree naturali protette e funzioni della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano)* –
1. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata “Consulta tecnica”, costituita da nove esperti qualificati per le attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per la durata di cinque anni, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, tre scelti ciascuno sulla base di una rosa di nomi presentati rispettivamente dal Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2024. La Consulta tecnica esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta degli Enti parco, dei gestori delle aree naturali protette o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. La Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali, che sono adottate con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. La Carta della natura è predisposta da ISPRA in attuazione degli indirizzi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Essa, integrando, coordinando e utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è periodicamente aggiornata sulla base dei monitoraggi cui partecipano anche le regioni e le aree protette nazionali e regionali.

4. La Conferenza svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentito l'ISPRA;

b) adotta il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette di cui all'articolo 3-bis, sentito l'ISPRA, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Ove sull'argomento in discussione la Conferenza non raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

6. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

7. A cadenza annuale la Conferenza approva la relazione presentata dal Ministro sullo stato di attuazione della presente legge ».

Art. 5.

(Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette)

1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – *(Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette)* – 1. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato “Piano di sistema”, sulla base delle disponibilità finanziarie:

a) individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con la Strategia nazionale per la biodiversità 2030, con le politiche europee di ripristino della natura, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell'Agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché misure di attuazione, per quanto di competenza, della Strategia nazionale delle *Green Community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, della Strategia nazionale per l'economia circolare e delle strategie forestali nazionale ed europea;

c) indica i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b) e le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche provenienti dall'Unione europea e da altre istituzioni nazionali, regionali e internazionali,

riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Piano di sistema, per quanto di rispettiva competenza.

2. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate da ciascun componente della Consulta tecnica, dalle regioni e dagli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta.

3. Il Piano di sistema contiene gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni per le aree protette nazionali e regionali e definisce i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, e in applicazione di direttive nazionali ed europee nonché di convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il Piano indica altresì il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa criteri per l'istituzione e l'ampliamento delle aree naturali protette, la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica elabora il Piano di sistema e lo sottopone per l'approvazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Piano è aggiornato annualmente.

5. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri stabiliti da accordi e da intese con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. Nell'ambito dei progetti presentati a valere sul Fondo per l'innovazione dell'Unione europea, istituito dall'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2024, 2025 e 2026, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività previste dal Piano di sistema 2024-2026. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Gli enti gestori delle aree naturali protette, per quanto di competenza, provvedono ad attuare il Piano di sistema.

8. Il Piano di sistema definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per l'informazione sui temi ambientali. Il Piano di sistema prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree e determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree naturali protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popola-

zioni interessate, sulla base dell'esigenza di gestione unitaria delle aree da proteggere.

9. Le attribuzioni economico-finanziarie del Piano di sistema alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza e incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

10. La realizzazione delle previsioni del Piano di sistema avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri stabiliti d'intesa. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge. Proposte relative al Piano possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

11. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione la

proposta di Piano di sistema alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che delibera entro sessanta giorni. Qualora il Piano non sia adottato nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

12. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori e promuovere le politiche di sistema delle aree naturali protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Piano di sistema e cofinanziare i programmi, i progetti e le strategie per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.

13. L'Ente gestore dell'area naturale protetta predisponde annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della regione, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della regione secondo le rispettive competenze, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.

14. Le assegnazioni finanziarie dello Stato e delle regioni sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 30 giugno di ciascun

anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

15. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle aree naturali protette in caso di comprovata inadempienza, inosservanza o irregolarità da parte dell'Ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel Piano di sistema di cui al presente articolo.

16. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

17. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'Ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito ».

2. Sono abrogati:

a) il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

b) l'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) l'articolo 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 5 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - *(Attuazione del Piano di sistema e poteri sostitutivi)* - 1. Il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica vigila sull'attuazione del Piano di sistema e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del Piano di sistema tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione, decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede ad aggiornare l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti a informare il medesimo Ministero.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato ».

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 6 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 6 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di necessità e urgenza il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge e adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree marine protette e i parchi nazionali marini detti poteri sono

esercitati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito l'ISPRA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11, che non si applicano per le porzioni di territorio delle aree protette rientranti nella rete Natura 2000 non incluse nei parchi e nelle riserve naturali, nazionali e regionali ».

Art. 8.

*(Modifica dell'articolo 7 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 7 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *(Misure di incentivazione)* -
1. Le regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo a esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi nelle aree naturali protette nazionali o regionali, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area naturale protetta, nazionale o regionale, è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali, volti

alla realizzazione dei seguenti interventi, impianti e opere previsti nel piano per il parco di cui all'articolo 12:

a) restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero e valorizzazione dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di riqualificazione ambientale del territorio, ivi comprese le attività di allevamento, agricole e forestali;

e) attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici, in particolare i servizi scolastici della scuola primaria;

i) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio;

l) sostegno alla pianificazione territoriale dei comuni;

m) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;

n) realizzazione di impianti da fonti di energie rinnovabili su edifici pubblici e privati e sulle loro pertinenze;

o) sostegno alle attività agro-silvo-pastorali;

p) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

3. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o as-

sociati, che intendano realizzare, nel rispetto delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco ».

Art. 9.

*(Modifica dell'articolo 8 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I parchi nazionali individuati e classificati secondo le modalità di cui alla presente legge sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui alla presente legge, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Art. 10.

*(Modifica dell'articolo 9 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - *(Ente parco nazionale)* - 1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza

del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Sono organi dell'Ente parco nazionale:

- a) il presidente;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) il revisore unico dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Il presidente, individuato tra soggetti con comprovata esperienza e scelto in considerazione dell'alto livello culturale e della specifica competenza in campo ambientale e nella tutela della biodiversità, è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco e con la Consulta del parco di cui all'articolo 10, comma 4-bis, sentita la Comunità del parco, nell'ambito di una terna proposta dal medesimo Ministro. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate e la Consulta del parco esprimono al Ministro parere favorevole su uno o più nomi ricompresi nella terna, ovvero il proprio dissenso, esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia stata raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate o senza che sia stato espresso il dissenso motivato, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna ovvero, qualora accolga le motivazioni del dissenso espresso dalle regioni, provvede a proporre una nuova terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica nonché dell'Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica.

4. Non può essere nominato presidente di un Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Per la nomina del presidente si applica la disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici.

6. Nelle more della nomina del presidente, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

7. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo ed esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione dello stesso, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il presidente adotta, altresì, i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 20.

8. Al presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

9. Il Consiglio direttivo è formato dal presidente e da un numero variabile da quattro a otto componenti nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica entro trenta giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentita la Comunità del parco che si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, individuati secondo le seguenti modalità:

a) per i parchi il cui territorio comprende fino a 10 comuni, il Consiglio direttivo è formato da 4 componenti, di cui due designati dalla Comunità del parco, con voto limitato; uno designato dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; uno designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica scelto tra i suoi funzionari o tra esperti qualificati;

b) per i parchi il cui territorio comprende da 10 a 20 comuni, il Consiglio direttivo è formato da 6 componenti di cui tre designati dalla Comunità del parco, con voto limitato; uno designato dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; uno designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica scelto tra i suoi funzionari o tra esperti qualificati; uno designato unitariamente dalle Camere di commercio del territorio tra operatori dei settori turistico e agro-silvo-pastorale.

c) per i parchi il cui territorio comprende oltre 20 comuni, il Consiglio direttivo è formato da 8 componenti di cui 4 designati dalla Comunità del parco, con voto limitato; uno designato dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; uno designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica scelto tra i suoi funzionari o tra esperti qualificati; uno

designato unitariamente dalle Camere di commercio del territorio tra operatori dei settori turistico e agro-silvo-pastorale; uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

10. Nella composizione degli organi delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere.

11. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni.

12. Qualora siano designati, quali membri del Consiglio direttivo da parte della Comunità del parco, presidenti di regioni o province autonome, sindaci, assessori o consiglieri di comuni presenti nella Comunità del parco, la cessazione a qualsiasi titolo dalla predetta carica comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e la conseguente nuova designazione, entro quarantacinque giorni dalla cessazione della carica.

13. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco.

14. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

15. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali e in particolare predispone la proposta del bilancio, che è approvata dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la proposta dei regolamenti e la proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, ed esprime parere sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14.

16. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco. Ad ogni effetto di legge al presidente e ai commissari straordinari degli Enti parco nazionali si applicano le norme sullo *status* degli amministratori locali di cui all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità, le funzioni principali dell'Ente, l'organizzazione interna, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è deliberato dalla Comunità del parco ed è trasmesso al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la legittimità dello statuto e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con deliberazione della Comunità del parco. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

18. Il revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente medesimo, approvati dal Ministro del-

l'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

19. Il revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

20. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell'Ente parco ed esercita le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti, anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo all'interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti. I membri della commissione sono scelti:

a) uno, designato dall'Ente parco, tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni;

b) uno, designato dall'Ente parco, tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o di tutela ambientale;

c) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,

che assume le funzioni di presidente della commissione.

21. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 20 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. Alla selezione pubblica per la nomina del direttore del parco possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale e ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno cinque anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. Il bando di selezione è predisposto dall'Ente parco.

23. Il presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, assegna annualmente al direttore medesimo gli obiettivi amministrativi e di gestione da conseguire.

24. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell'incarico, con decorrenza dell'anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell'Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la

selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

25. La dotazione organica dell'Ente parco è deliberata dal Consiglio direttivo ed approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa e tecnica di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2025 gli enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità nonché l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva

rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto. L'ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

27. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e di migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato e delle regioni le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.

28. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

29. Al revisore unico dei conti spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni della Comunità del parco, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

30. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed essi si intendono inseriti nella parte IV della tabella allegata alla medesima legge.

31. La pianta organica di ogni Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

32. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli Enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive coordinato dal direttore del parco, che ne cura la convocazione e la verbalizzazione, composto da esperti qualificati nelle materie e nelle discipline attinenti alle specifiche caratteristiche delle singole aree protette e scelti tra i docenti delle università operanti nelle regioni interessate dal territorio del parco e tra i componenti delle associazioni scientifiche nazionali. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni fino a quando dura in carica il Consiglio che lo ha nominato. Lo statuto del parco ne definisce la composizione, le modalità di designazione, di partecipazione e ogni altra questione riguardante le funzioni e le attività. Il Consiglio direttivo può altresì avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco ».

Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del parco e le aree contigue. I comuni nei cui territori sono ricomprese le sole aree contigue non hanno diritto di voto. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Comunità del parco è organo di indirizzo consultivo, deliberativo e propositivo dell'Ente parco. Essa delibera:

a) il piano per il parco di cui all'articolo 12;

b) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

c) sul bilancio e sul conto consuntivo, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) lo statuto dell'Ente parco »;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di parità di voti prevale il voto del presidente »;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* La Comunità del parco promuove la partecipazione dei cittadini e il partenariato economico e sociale attraverso la Consulta del parco. La composizione, le fun-

zioni caratterizzanti e le attività della Consulta del parco e di altri eventuali strumenti volontari di partecipazione sono previsti e regolamentati dallo statuto del parco ».

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « entro il territorio del parco » sono inserite le seguenti: « e nelle aree contigue »;

b) al comma 2, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* lo svolgimento di esercitazioni militari »;

c) al comma 3, alla lettera *a)* alle parole: « la cattura » sono premesse le seguenti: « l'attività venatoria, »;

d) al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti presenti nelle aree contigue »;

e) al comma 3, alla lettera *h)* dopo la parola: « del volo » è aggiunta la seguente: « e l'eliski »;

f) al comma 3, dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

« *h-bis)* il transito fuoristrada con mezzi a motore, fatte salve le esigenze legate alle attività agro-silvo-pastorali, di emergenza pubblica e di sicurezza;

h-ter) le esercitazioni militari »;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Le attività di cui al comma 4 del presente articolo e la vigilanza sul rispetto dei piani di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono coordinate dalla polizia ambientale regionale, ove esistente »;

h) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche, omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantirne un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito della sua adozione, con le disposizioni del piano per il parco. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura per l'approvazione del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, sono ricompresi nel regolamento medesimo ».

Art. 13.

*(Modifica dell'articolo 11-bis della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 11-bis. - *(Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale)* - 1. La Comunità del parco delibera il piano per il parco entro sei mesi dalla proposta presentata dal Consiglio direttivo, lo trasmette alla regione per la sua adozione e approvazione, e approva il piano pluriennale economico e sociale nei sensi degli articoli 12 e 14 ».

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) ricognizione dei valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e dei servizi ecosistemici da esso fornito nonché valutazione del loro stato di conservazione;

e-ter) identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici, nonché analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali e alle attività antropiche presenti nel territorio;

e-quater) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere, obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali nonché modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco;

e-quinquies) strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione degli spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, il sistema agro-silvo-pastorale, del turismo sostenibile, della mobilità leggera e alternativa, degli sport compatibili con i valori espressi dal territorio. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente

parco definisce sulla base di convenzioni da stipulare con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, mettono a disposizione a valere sulle risorse rese disponibili dalla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei principi vigenti in materia »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, riguarda tutte le attività esistenti e serve a formulare, sulla base di un'analisi dello stato di conservazione di specie e habitat presenti, le pressioni e le minacce a cui gli stessi sono esposti e, unitamente alle misure necessarie, definisce gli obiettivi da conseguire.

2-bis. Nel corso della redazione del piano devono essere coinvolti, in maniera consultiva, tutti i portatori di interessi, i proprietari dei terreni e le comunità locali, affinché sia garantita una loro adeguata partecipazione. Il piano può prevedere contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

2-ter. Il piano deve garantire la sua integrazione con gli altri piani territoriali. Il piano si articola in misure di conservazione, in misure regolamentari e in misure contrattuali, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

2-quater. Il piano può prevedere una o più zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua

integrità e aree di promozione economico-sociale. Il piano individua e perimetra le aree urbanizzate, quelle urbanizzabili e il patrimonio edilizio rurale. Le misure regolamentari relative al piano devono comunque impedire l'incremento complessivo del consumo di suolo nell'area del parco e nella sua area contigua.

2-quinquies. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione. Rispetto alle aree contigue sono previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la regione e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentita la regione e acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre divieti e prescrizioni riguardanti la caccia di particolari specie di animali e divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/ CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. L'Ente parco dà avvio

alla valutazione ambientale strategica del piano secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero della cultura. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano deve comprendere almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. L'Ente parco, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua trasmissione alla regione per la sua adozione »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il piano adottato è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, compresi quelli dell'area contigua, e delle regioni interessate. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualità di autorità procedente e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, dei rispettivi Ministeri »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso è approvato in via sostitutiva e

previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco e della sua area contigua, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco ad eccezione delle aree ricomprese nei siti della rete Natura 2000, dove l'Ente parco effettua, ai sensi della normativa vigente, la prescritta valutazione di incidenza ambientale »

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 14 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

« 5-bis. Le aree naturali protette possono istituire l'Albo degli amici del parco al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta. Le aree naturali protette redigono, annualmente, un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all'albo, autonomamente o affiancando il personale dell'area

protetta. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta disciplina le modalità di iscrizione e di svolgimento delle attività di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per garantire le adeguate coperture assicurative. Nelle attività di cui al presente comma non rientrano le attività di vigilanza ambientale »;

b) al comma 6, le parole: « durata quadriennale » sono sostituite dalle seguenti: « durata quinquennale ».

Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: « indennizzare » è sostituita dalle seguenti: « risarcire, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, »;

b) al comma 4, le parole: « degli indennizzi » sono sostituite dalle seguenti: « dei risarcimenti ».

Art. 18.

*(Modifiche dell'articolo 16 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito del seguente:

« 1. Costituiscono entrate delle aree naturali protette da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici;

b) i contributi e i finanziamenti derivanti da specifici progetti;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512;

d) gli eventuali redditi patrimoniali;

e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi del diritto d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalla inosservanza delle norme regolamentari;

h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'area naturale protetta »;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Al fine del recupero ambientale delle aree naturali protette e delle aree contigue ad esse, sono tenuti a versare un contributo annuale i titolari di:

a) concessioni di derivazione d'acqua ad uso idropotabile, irriguo e di impianti per la produzione di energia idroelettrica in esercizio di potenza superiore a 1 MW, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue, una somma pari al 10 per cento del canone relativo alle concessioni suddette;

b) autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nelle aree contigue, una somma pari ad un terzo del canone di concessione;

c) impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 1 MW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue, esistenti alla data di entrata in vigore

della presente disposizione, una somma pari a euro 6 per ogni kw di potenza elettrica installata;

d) concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue, una somma pari all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte;

e) impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dalle lettere *a)* e *c)* di potenza superiore a 1MW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una somma pari a euro 1 per kw di potenza;

f) autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una somma pari a 50 euro per ogni km di linea;

g) concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue, una somma pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-quater. Gli enti gestori dell'area naturale protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area stessa.

1-quinquies. Costituiscono entrate dell'Ente gestore dell'area naturale protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta.

1-sexies. Le somme di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies* sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree pro-

tette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema, presentati dalle aree naturali protette, finalizzati in particolare alla conservazione della biodiversità. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-septies. I beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'Ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'Ente gestore dell'area naturale protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali e di beni requisiti alla criminalità organizzata all'Ente gestore dell'area naturale protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

1-octies. L'area naturale protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero del turismo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi delle aree naturali protette al fine di garantire, a parità di

prodotto o di offerta, l'omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.

1-*novies*. Le aree naturali protette possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

1-*decies*. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, alle aree marine protette e ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore ».

Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - *(Istituzione di aree marine protette)* - 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce, con proprio decreto, le aree marine protette, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, autorizzando il finanziamento definito dal Programma triennale di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge.

2. Ai fini dell'istituzione e della classificazione in area marina protetta, è previsto uno studio ambientale ed ecosistemico che comprenda, tra l'altro, l'analisi degli aspetti socio-economici dell'area e le indagini sugli elementi naturali sensibili e sui fattori di

pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, nell'ambito delle funzioni attribuite all'ISPRA dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 19, della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Gli enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali e regionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, con cadenza almeno triennale, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta dall'ISPRA con le modalità di cui al comma 2.

4. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

5. Con riferimento all'istituzione delle aree marine protette, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le aree marine protette e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nelle aree protette rientranti nella rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

6. Il decreto istitutivo di un'area marina protetta contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo, secondo le modalità di cui al comma 8. Salvo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 2, per le aree marine protette, lo stesso decreto istitutivo individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

7. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) nella zona A non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) nella zona B i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) nelle zone C e D i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono

adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

9. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 20.

*(Modifica dell'articolo 19 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 19 - *(Gestione delle aree marine protette e dei parchi marini)* - 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area marina protetta, parco marino, parco nazionale o regionale con estensione a mare è assicurato dall'Ente gestore.

2. Qualora un'area marina protetta o parco marino siano istituiti in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette. Il direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area marina protetta.

3. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area marina protetta e del parco marino sono affidate a un consorzio costituito tra almeno due o più soggetti individuati tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cura l'individuazione dei soggetti per il predetto affidamento e definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione

cui deve attenersi l'Ente gestore. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura che la gestione di ogni area marina protetta, anche già istituita, sia effettuata mediante un consorzio con i requisiti di cui al primo periodo. Decorso il triennio inutilmente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede al commissariamento delle aree marine protette istituite e non gestite da consorzi.

4. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce altresì l'Ente gestore del parco nazionale marino, che ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Sono organi dell'Ente gestore del parco nazionale marino: *a)* il presidente; *b)* il Consiglio direttivo; *c)* il revisore unico dei conti. Agli organi e al direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto compatibili e non altrimenti disposto.

6. Il Consiglio direttivo del parco nazionale marino è formato dal presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal comune o dai comuni costieri con funzioni di vicepresidente.

7. In presenza di aree marine protette di ridotte dimensioni, o con specifica rilevanza scientifica o didattica, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può affidare la gestione di un'area marina protetta o di un parco sommerso, anche in forma consortile, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute, con apposita convenzione in cui

sono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.

8. Qualora le caratteristiche fisiche e geografiche di più aree marine protette o parchi sommersi li rendano assimilabili ad un sistema unitario, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può affidare a uno stesso soggetto la gestione delle medesime aree marine protette o parchi sommersi.

9. Entro un anno dall'affidamento della gestione, l'Ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione del parco nazionale marino o dell'area marina protetta, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

10. La tutela dei valori naturali e ambientali, affidata all'Ente gestore del parco nazionale marino e dell'area marina protetta è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 9, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli inter-

venti a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

11. Nelle aree marine protette, nei parchi nazionali marini e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali e regionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito dal comma 13, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

12. Nelle aree marine protette, nei parchi nazionali marini e nelle estensioni a mare

dei parchi nazionali e regionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

13. I divieti di cui al comma 11 possono essere derogati, in parte, dai singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibi-

lità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

14. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nei parchi nazionali marini, nelle aree marine protette e nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare.

15. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricompresi nelle aree marine protette, nei parchi nazionali marini e nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano affidati in concessione, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, se richiesti sono dati in concessione gratuita all'Ente gestore del parco nazionale marino o dell'area marina protetta per nove anni, rinnovabili automaticamente salvo motivato diniego del soggetto concedente, per le finalità di cui al decreto istitutivo e al regolamento. L'Ente gestore può concedere i beni e le zone di mare avuti in concessione a soggetti terzi, dietro il pagamento di un canone annuo non inferiore al canone che sarebbe stato stabilito dal soggetto originariamente concedente. La concessione gratuita di beni demaniali e di zone di mare all'Ente gestore non muta la titolarità delle responsabilità relative a tali beni e zone di mare, che restano in capo al concessionario finale con la sorveglianza di cui al comma 16 del presente articolo.

16. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle aree marine protette e nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consorziale e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate allo scopo.

17. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione ».

Art. 21.

(Programma triennale per le aree marine protette)

1. Alla legge n. 394 del 1991, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente è inserito il seguente:

« Art. 19-bis. - *(Programma triennale per le aree marine protette)*. - 1. Il Programma triennale per le aree marine protette, di seguito denominato "programma triennale":

a) indica gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, gli obiettivi e le azioni nazionali cui gli enti gestori delle aree marine protette, dei parchi nazionali marini e gli Enti parco nazionali e regionali con estensione a mare, per la parte marina, devono attenersi;

b) stabilisce i criteri di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e dei parchi nazionali e regionali con estensione a mare, per la parte marina;

c) stabilisce le attribuzioni economico-finanziarie alle singole aree marine protette, ai parchi nazionali marini e ai parchi nazionali e regionali con estensione a mare, per la parte marina, sulla base di criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfo-

gica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza e all'incidenza dei fattori antropici e agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede.

2. Il Programma triennale è predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Programma triennale prevede la realizzazione, nelle aree marine protette e nei parchi nazionali marini, di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al Programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

4. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

5. L'Ente gestore dell'area marina protetta predispose annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche commisurato alle assegnazioni finanziarie di cui al comma 4, e lo sottopone all'approvazione del Ministero medesimo, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e di conservazione e, subordinatamente, previo assolvimento dei com-

piti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

6. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può revocare, con proprio provvedimento, l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza e irregolarità da parte dell'Ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale.

7. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali marini le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti e opere connessi alla gestione integrata della fascia costiera.

8. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, dei parchi nazionali marini e dei parchi nazionali e regionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e sono destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

9. In deroga a ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'Ente gestore di un'area marina protetta, di un parco nazionale marino, o di un parco nazionale e regionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

10. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta ogni provvedimento, per quanto di competenza, per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero il 1° febbraio 2007.

11. Al fine di assicurare la partecipazione alle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca,

del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'Ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una Consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'Ente gestore presiede la Consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla Consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. L'organico di un'area marina protetta è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta o parco nazionale marino, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'Ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Il direttore dell'area marina protetta e del parco nazionale marino è reclutato dall'Ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Al direttore dell'area marina protetta e del parco nazionale marino si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale.

14. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, è destinata al potenziamento delle aree marine protette e dei parchi nazionali marini. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

16. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

17. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;

b) al settimo comma, dopo le parole: "Il regolamento" sono inserite le seguenti: "di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva".

18. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 339 è abrogato ».

Art. 22.

*(Modifica dell'articolo 21 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 21 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. - *(Vigilanza e sorveglianza)* - 1.
La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette marine e terrestri è esercitata, ai fini della presente legge, dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dalla Capitaneria di porto, dai Corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile, dai Corpi di polizia allo scopo individuati nelle province autonome e regioni a statuto speciale, dalle guardie alle dipendenze degli Enti parco. Gli enti gestori possono altresì avvalersi delle guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura e della sicurezza alimentare e delle foreste e l'Arma dei carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco.

4. Ai dipendenti degli Enti parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

5. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle aree marine protette e nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 16 ».

Art. 23.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « , delle comunità montane » sono soppresse;

b) al comma 6, dopo le parole: « persone da esso » sono inserite le seguenti: « formate e ».

Art. 24.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *I.* In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, della Comunità del parco, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del revisore unico dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica e delle consulte, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari. Al presidente e al direttore del parco naturale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 »;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 25.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali è esercitata dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo delle Capitanerie di porto, dai Corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile, dai Corpi di polizia allo scopo individuati nelle province autonome e regioni a statuto speciale e dalle guardie alle dipendenze degli Enti parco. Gli enti gestori possono altresì avvalersi delle guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle rispettive normative regionali »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e il Corpo delle Capitanerie di porto hanno la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

Art. 26.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

« Art. 30. - *(Sanzioni)* - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e

13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 11, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. Qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 15, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 11, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

3. La violazione delle disposizioni adottate dagli organismi di gestione delle aree naturali protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, dal presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 16.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale è dispo-

sto dal giudice, o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non contrastanti con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul diritto al risarcimento del danno ambientale in favore dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia al fine dell'istituzione di aree protette nonché nel caso di violazione dei regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

12. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo ».

Art. 27.

*(Modifica all'articolo 31 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « alla Consulta tecnica »;

b) al comma 3, dopo le parole: « parchi nazionali » sono aggiunte le seguenti: « e regionali dal 1° gennaio 2025 ».

Art. 28.

*(Modifica all'articolo 32 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. L'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« Art. 32. — *(Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue)* – 1. Il regolamento per l'area protetta, al fine di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, contiene le misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime e previo parere dell'ISPRA.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'Ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.

3. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono stabiliti dalla regione sul cui territorio si trova l'area naturale protetta previo parere dell'ISPRA, su proposta della Comunità del parco.

4. Nelle aree contigue del parco, in presenza di un piano per il parco e di un regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, tutti gli interventi sono autorizzati, dandone comunicazione all'Ente parco, direttamente dagli enti locali competenti, salvo che ciò non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti ».

Art. 29.

*(Modifica all'articolo 34 della legge
6 dicembre 1991, n. 394)*

1. All'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *f-ter*) sono aggiunte le seguenti:

«*f-quater*) fiume Ofanto;

f-quinquies) fiume Magra »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'istituzione dei parchi nazionali, di quelli previsti dai commi 1, 2 e 2-bis del presente articolo, e delle altre aree protette nazionali, il Ministero del-

l'ambiente e della sicurezza energetica procede a richiedere l'intesa con la regione interessata sentiti gli enti locali interessati, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dall'ISPRA. L'intesa è raggiunta entro centottanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede con la delimitazione provvisoria dell'area protetta e adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge e non oltre sei mesi dalla loro costituzione, la gestione provvisoria del parco è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformità ai principi di cui all'articolo 9, composto per la metà da rappresentanti indicati dalla regione territorialmente interessata »;

c) al comma 6, dopo la lettera *l-bis*) sono aggiunte le seguenti:

« *l-ter*) Monte Catria, Nerone e Alpe della Luna;

l-quater) penisola Sorrentina;

l-quinquies) Sirente Velino »;

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

« *11-bis*. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui alle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1, sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio relativo all'anno 2025. Il funzionamento del parco nazionale del fiume Ofanto e del parco nazionale del fiume Magra è finanziato, a decorrere dall'esercizio relativo all'anno 2026, rispettivamente con euro 2.000.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispon-

dente aumento delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

€ 4,20